



57598-17

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 12/10/2017

GIORGIO FIDELBO
STEFANO MOGINI
ANGELO CAPOZZI
PIETRO SILVESTRI
FABRIZIO D'ARCANGELO

- Presidente - Ord. n. sez.
- Rel. Consigliere - 1938/2017

REGISTRO GENERALE
N.25387/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GIANFORTE MORENO nato il 25/06/1983
nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 27/02/2017 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
lette le conclusioni del PG

581

RITENUTO IN FATTO

1. Gianforte Moreno ricorre personalmente avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Teramo ha disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. ed a fronte di richiesta di archiviazione del p.m. per il reato di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., al quale si riferiva l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, l'imputazione per i reati di cui agli artt. 393 cod. pen. (commesso in data 24/9/2015) e 610 cod. pen. (commesso in data 3/2/2016).

2. Il ricorrente lamenta, sulla base di quanto affermato da SU, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, l'abnormità dell'ordinanza impugnata e l'inosservanza dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice per le indagini preliminari limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposizione di imputazione coatta per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in relazione a fatti avvenuti il 3/2/2016, con rigetto del ricorso nel resto.

Ha osservato al proposito che l'imputazione coatta disposta dal G.i.p. per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. si sostanzia in una mera, e consentita, riqualificazione giuridica del fatto verificatosi il 24/9/2015, oggetto dell'originaria denuncia-querela ed in relazione al quale il pubblico ministero ha dapprima ipotizzato la sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., ha quindi svolto le indagini ed ha, infine, formulato la richiesta di archiviazione.

Ad opposte conclusioni il Procuratore Generale è pervenuto per l'episodio in data 3/2/2016, emerso nel corso delle indagini disposte dal pubblico ministero, non oggetto di iscrizione e pertanto non considerato dal P.M. nella sua richiesta di archiviazione, limitatamente al quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Procuratore Generale ha rilevato, al riguardo, l'abnormità dell'impugnato provvedimento di imputazione coatta, e la sua conseguente impugnabilità da parte di soggetto altrimenti non legittimato, in conformità al principio di diritto, affermato da SU, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, secondo cui, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso, come nel caso di specie, nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

SA

RITENUTO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che sussiste un non composto contrasto interpretativo circa la sussistenza della legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., per un reato diverso da quello al quale la richiesta del pubblico ministero si riferisce.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in vero affermato che, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786). Le Sezioni Unite hanno al proposito precisato - sulla scia di quanto già dalle stesse Sezioni Unite affermato con la sentenza n. 22909 del 31/5/2005, Minervini, Rv. 231163 - che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (potere questo compreso in quello, pure attribuito al G.i.p., di ordinare nuove indagini) e che le disposizioni contenute nell'art. 409, comma quarto e 5 cod. proc. pen. devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa (Rv. 257787). Infatti, in entrambi i casi testé descritti, che le Sezioni Unite fanno oggetto di totale assimilazione per quanto di interesse, "l'ordine di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini già espletate, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.". La radicale anomalia del provvedimento che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito, viola infatti la sfera di autonomia dell'organo inquirente nell'esercizio dell'azione penale ed eccede l'ambito del controllo giurisdizionale necessario a garantire l'effettività del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, sicché l'ordine di imputazione coatta assume, nei casi sopra evocati, i caratteri dell'abnormità. Le Sezioni Unite, P.M. in proc. L. e altro, hanno inoltre ribadito, con espresso riferimento all'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini, che quel provvedimento "determina una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente *discovery* delle risultanze delle indagini".

3. A seguito dei chiarimenti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite circa l'abnormità dell'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata e di quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile il ricorso con il quale l'imputato eccepisca tale abnormità (Sez. 3, n. 15251 del 14/12/2016, De Bosini, Rv. 269649, con riferimento ad ordine di imputazione coatta relativo a notizia di reato iscritta contro ignoti). Secondo tale orientamento, l'unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero, poiché "non è previsto nell'ordinamento giuridico un diritto dell'indagato (o dell'indagando) ad impugnare l'ordine del giudice per le indagini preliminari che disponga l'imputazione coatta, ancorché il pubblico ministero non abbia ancora proceduto all'iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, perché, in questa fase, l'interlocuzione è esclusivamente tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero". Ove quest'ultimo presti implicitamente acquiescenza all'ordine del giudice per le indagini preliminari, procedendo alla preventiva iscrizione del ricorrente a modello 21 ed esercitando conseguentemente l'azione penale, la persona oggetto dell'imputazione non è legittimata all'impugnazione, nonostante l'abnormità dell'atto del giudice che l'ha coattivamente determinata, non essendo essa titolare di un "interesse pretensivo al controllo sulla regolarità dell'interlocuzione interna tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero" al di fuori del meccanismo disegnato dall'art. 413 cod. proc. pen. L'orientamento testé descritto si pone in espressa e consapevole continuità con quello - precedente alle richiamate decisioni delle Sezioni Unite e avente peraltro ad oggetto l'ipotesi "fisiologica" in cui l'ordine di imputazione coatta del giudice per le indagini preliminari si riferisca a persona e notizia di reato già oggetto di iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. - secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero (Sez. 4, n. 10877 del 20/01/2012, Rossi, Rv. 251986; Sez. 5, n. 6807 del 21/01/2015, DR e altro, Rv. 262688; si veda anche Sez. 2, n. 46380 del 21/09/2016, Mazzocco e altro, Rv. 268436, che ha affermato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'indagato avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione contro ignoti, disponga l'identificazione dei soggetti da indagare ed indichi le ulteriori indagini da compiere).

4. Un diverso e opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene invece sussistere la legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in ordine a reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione

(Sez. 6, n. 34881 del 20/07/2016, Sparaciari, Rv. 267988). L'abnormità dell'atto - affermata dalle Sezioni Unite, per ragioni del tutto analoghe, tanto per l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, che per quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione - escluderebbe in radice l'inammissibilità del ricorso dell'indagato. Il provvedimento sarebbe in vero affetto da vizio radicale, derivante dall'esorbitanza dell'atto dai poteri del giudice delle indagini preliminari, la cui portata lesiva coinvolge sia le prerogative del pubblico ministero nell'esercizio delle indagini e dell'azione penale, sia i diritti di difesa del soggetto che, non sottoposto alle indagini per un determinato fatto, si troverebbe ad essere per quel medesimo fatto perseguito penalmente in violazione delle regole processuali poste a tutela del contraddittorio. Pertanto, l'abnormità dell'atto sarebbe totipotente, poiché insuscettibile di essere frazionata soggettivamente quanto ai suoi effetti lesivi su poteri del pubblico ministero e diritti della difesa, essendo l'indagato portatore di un assai concreto interesse diretto a che l'azione penale sia esercitata nei suoi confronti nel pieno rispetto delle regole costituzionali relative al riparto dei poteri tra pubblico ministero e giudice nella fase delle indagini preliminari e alla tutela del contraddittorio. Sicché, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l'impugnazione, l'indagato si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale in mancanza di regolare interlocuzione in contraddittorio ex art. 409 comma 2 cod. proc. pen. (Corte Cost., ord. n. 286 del 2012; Corte cost. ordinanze nn. 460 e 491 del 2002 e n. 441 del 2004).

5. L'attualità del contrasto esposto - la cui soluzione è dirimente ai fini della decisione sul ricorso proposto dal ricorrente - giustifica ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. la rimessione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla seguente questione di diritto: *"Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., per un reato diverso da quello per il quale il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione"*.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 12.10.2017.

Il Consigliere estensore


Stefano Mogini



IL CANCELLIERE
Lorena Fragoneri

Il Presidente

Giorgio Fidelbo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 27 DIC 2017

IL CANCELLIERE

Lorena Fragoneri